

Ristr. Debiti n° 2/2024

OGGETTO: SENTENZA DI OMOLOGA

N. R.G. 13/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

in persona del giudice dott. Natalia Fiorello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento ex artt 67 CCI promosso da
ARHIP VLAD n Romania 26.8.1978 res Peveragno
Difese e rappresentate da avv Laura Parola per procura in atti

Il ricorrente, quale consumatore ha fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovrindebitamento sub specie di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo la disciplina degli artt 67 e sgg cci

Il giudice con decreto del 29.3.24 ex art 70 commi 1 e 4 cci ha disposto , previa verifica della qualifica di consumatore, della completezza della documentazione allegata, dell'assenza di condizioni ostative ex art 69 cci, la pubblicazione della proposta mandando l'OCC a darne comunicazione ai creditori entro il termine di legge

L'OCC dr.ssa Borgognone ha depositato relazione attestando di avervi provveduto e che non erano pervenute opposizioni.

Osserva l'ufficio che in linea generale la ratio dell'intero assetto normativo introdotto dal CCI, in materia di sovrindebitamento, come definito dall'art 2 comma c , è quella di consentire ai soggetti che non possono accedere alla procedura concorsuali previste dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti; in particolare, quanto al piano proposto



dal consumatore, esso è finalizzato alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti, con contenuto libero, come espressamente previsto dal comma 1 dell'art 67, e può anche prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, salvo- quanto ai crediti muniti di causa di prelazione non pagabili integralmente- che sia allegata attestazione dell'OCC che valuti l'alternativa liquidatoria come previsto dall'art 67 comma 4.

L'omologazione è decisa dal giudice quando ha positivamente valutato l'ammissibilità giuridica del piano e la sua fattibilità.

Rientrano nel perimetro della ammissibilità giuridica la identificazione della legittimazione attiva e cioè che il proponente sia consumatore secondo la definizione dell'art 2 lettera c); se la procedura è familiare, che ricorrano i presupposti di cui all'art 66 ; infine, che non sussistano le condizioni soggettive ostative di cui all'art 69 .

Tanto premesso e considerando il caso in esame si possono svolgere le seguenti considerazioni

Il ricorrente è qualificabile come consumatore sovraindebitato ai sensi dell'art 2 comma e) CCI in relazione ai debiti esposti nel piano; ed invero l'esposizione debitoria è causalmente riconducibile a una vicenda processuale penale che ha interessato il ricorrente. Non vi è prova della sussistenza delle condizioni soggettive ostative di cui all'art 69.

Il piano è quindi ammissibile e , sulla base delle risultanze in atti, anche fattibile. Pertanto è possibile disporre la omologazione ai sensi dell'art 70 CCI

P.Q.M.

visto l'art. 70 del Codice della Crisi

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

ARHIP VLAD n Romania 26.8.1978 res Peveragno

con trascrizione, ove necessario, a cura dell'OCC

Dichiara chiusa la procedura

Manda l'OCC a comunicare la sentenza ai creditori

Manda la Cancelleria alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art 70 c. 1 e 8 CCI



Cuneo 20/05/2024

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

COMUNICAZIONE TELEMATICAMENTE
IN DATA 21 MAG. 2024
AW. PAOLA LAURA
Dr. BORGOGNONE STEFANIA
PH. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

